

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

15° anno n. L 192

22 agosto 1972

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (Euratom) n. 1799/72 del Consiglio, del 18 agosto 1972, che determina le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità previste all'articolo 100 dello statuto per taluni lavori di carattere gravoso . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 1800/72 della Commissione, del 21 agosto 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 1801/72 della Commissione, del 21 agosto 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 1802/72 della Commissione, del 21 agosto 1972, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . . 9
- Regolamento (CEE) n. 1803/72 della Commissione, del 21 agosto 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 1804/72 della Commissione, del 21 agosto 1972, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale . . . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 1805/72 della Commissione, del 21 agosto 1972, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero . . . . . 13
- Regolamento (CEE) n. 1806/72 della Commissione, del 21 agosto 1972, che modifica le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali . . . . . 14
- Regolamento (CEE) n. 1807/72 della Commissione, del 21 agosto 1972, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . . 16
- Regolamento (CEE) n. 1808/72 della Commissione, del 21 agosto 1972, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato . . . . . 18

**I**

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1799/72 DEL CONSIGLIO****del 18 agosto 1972****che determina le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità previste all'articolo 100 dello statuto per taluni lavori di carattere gravoso**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup>, e modificati per ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1369/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 100 di detto statuto,

vista la proposta della Commissione fatta previo parere del Comitato dello statuto,

considerando che spetta al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, determinare le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse a taluni funzionari menzionati all'articolo 92 dello statuto per taluni lavori di carattere gravoso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I funzionari di cui all'articolo 92 dello statuto, che devono effettuare lavori gravosi, hanno diritto alle

indennità determinate conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.

*Articolo 2*

Le indennità sono espresse in punti; ciascun punto è pari allo 0,032 % dello stipendio base di un funzionario di grado D 4, primo scatto. All'indennità è applicato il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari.

Le indennità sono versate mensilmente.

*Articolo 3*

1. La tabella seguente indica le condizioni particolari di lavoro che permettono la concessione delle indennità, nonché il numero di punti previsti per ora di lavoro effettivo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 149 del 1° 7. 1972, pag. 1.

Condizioni particolari di lavoro	Numero di punti per ora di lavoro effettivo per le categorie A, B, C e D
<b>I. Protezione individuale :</b>	
a) Uso di indumenti speciali scomodi, necessari per proteggersi contro il fuoco, la contaminazione, le radiazioni e i prodotti corrosivi :	
1. Indumenti speciali pesanti	10
2. Scafandro autonomo antincendio	50
3. Altri scafandri autonomi	34
4. Tute di protezione con apparecchio respiratore autonomo	25
5. Altre tute di protezione con apparecchio respiratore	20
b) Protezione parziale :	
1. Apparecchi respiratori autonomi	16
2. Maschere respiratorie complete	10
3. Maschere respiratorie antipolvere	6
4. Altri sistemi di protezione contro prodotti tossici, asfissianti, corrosivi, ecc.	2
5. Scatole a guanti e telemanipolatori	2
<b>II. Luoghi di lavoro :</b>	
a) Confinamento	
Lavoro in locali ristretti, senza illuminazione naturale, attraversati da cavi sotto tensione o da canalizzazioni ad alta temperatura e abbastanza ingombri da rendere difficile ogni spostamento	2
b) Rumore	
Lavoro in locali che comportano rumori di intensità media superiore a 85 decibel	2
c) Luoghi pericolosi che richiedono l'uso di un sistema di protezione disagiata :	
1. gallerie tecniche	2
2. luoghi in cui il lavoro viene eseguito ad oltre 6 m di altezza dal suolo, con rischi eccezionali	5
In tal caso l'indennità è concessa mediante decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata previa consultazione eventuale di un Comitato paritetico.	
<b>III. Natura del lavoro :</b>	
a) Manipolazione o lavoro con l'aiuto di taluni prodotti in condizioni che rivestono carattere gravoso (vedasi elenco in allegato)	2
b) Lavori su esplosivi in qualità di artificiere	5

2. Allo scopo di permettere un controllo permanente, i lavori effettuati nelle condizioni definite al paragrafo 1 devono essere registrati immediatamente e in ordine cronologico. Tale registrazione deve precisare i lavori eseguiti con riferimento alla tabella di cui sopra.

L'autorità che ha il potere di nomina definisce le modalità di esecuzione del controllo; essa può rinunciare alla registrazione qualora il numero di ore di detti lavori possa essere considerato uguale per tutti i mesi.

#### Articolo 4

Le indennità previste per i lavori effettuati nelle condizioni definite al punto I della tabella di cui all'articolo 3 non possono essere cumulate; lo stesso dicasi per quelle previste ai punti II e III della tabella.

Non sono del pari cumulabili le indennità previste per i lavori effettuati nelle condizioni definite ai punti I e III della tabella.

Per l'applicazione dei commi precedenti, qualora siano dovute contemporaneamente più indennità viene corrisposta soltanto quella di importo più elevato.

#### Articolo 5

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (Euratom) n. 1371/72<sup>(1)</sup> concernente le indennità per talune prestazioni di

servizio di carattere particolare, le indennità riscosse in virtù del presente regolamento non possono superare mensilmente 1 500 punti per funzionario.

#### Articolo 6

Il presente regolamento è applicabile per analogia agli agenti temporanei, agli agenti ausiliari e agli agenti di stabilimento.

#### Articolo 7

Ogni anno, nel mese di aprile, la Commissione presenta al Consiglio una relazione:

- sul numero, per categorie, di funzionari ed agenti che beneficiano delle indennità di cui al presente regolamento, ripartito secondo le varie installazioni del Centro di ricerca, nonché sul numero delle ore di lavoro effettuate nelle varie condizioni definite nella tabella di cui all'articolo 3,
- sull'importo delle spese inerenti a tali indennità.

#### Articolo 8

Il regolamento n. 4/63/Euratom<sup>(2)</sup> è abrogato il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 agosto 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

T. WESTERTERP

<sup>(1)</sup> GU n. L 149 del 1°. 7. 1972, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. 112 del 24. 7. 1963, pag. 2005/63.

## ALLEGATO

## Elenco previsto all'articolo 3

## A. Prodotti corrosivi e asfissianti :

## 1. Manipolazione :

Alogeni, acidi idroalogenati (acidi cloridrico e fluoridrico), fluoruri di alogeni ; acido solforico, cloruro di zolfo, soda e potassa caustiche, ammoniac

## 2. Impiego per lavori tecnici :

Decapaggio e passivazione, al bagno o alla pasta, di acciai inossidabili e di leghe leggere con l'ausilio di ossidanti o di decapanti.

## B. Prodotti tossici :

## 1. Manipolazione :

Prodotti radioattivi in forma tossica ; berillio e composti ; arsenico e composti ; mercurio, composti e amalgami ; piombo tetraetile ; acido cianidrico, cianuri e acrilonitrile ; ossido e biossido di azoto ; fosforo ed esteri fosforici ; selenio ; ossido di deuterio.

## 2. Impiego per lavori tecnici :

Lavorazione, concentrazione e immagazzinamento di prodotti radioattivi in forma tossica ; colata, saldatura e lavorazione del piombo e di leghe piombo-antimonio, cadmio-antimonio.

## C. Prodotti facilmente infiammabili e/o esplosivi :

## 1. Manipolazione :

Gas compressi : acetilene, ossigeno, metano, etano, etilene e gas rari ; solventi organici volatili, come alcoli metilici ed etilici, etere dietilico, acetone, benzolo, toluene ; metalli liquidi, come sodio, potassio ; zolfo.

## 2. Impiego per lavori tecnici :

Saldatura all'argon ; pulitura e sgrassatura di pezzi molto sporchi a mezzo di solventi, come il tricloroetilene ; utilizzazione nei circuiti di liquidi organici, come difenile, trifenili, polifenili, Dowtherm, high boilers residues ; colaggio della paraffina, del bitume.

## D. Prodotti che insudiciano :

## 1. Manipolazione :

Composti in polvere del cadmio, del cromo, del nichelio, del bismuto, del bario, del vanadio, del manganese ; ossido di ferro in polvere.

## 2. Impiego per lavori tecnici :

Lavorazione della grafite ; lubrificazione e svuotamento di pompe e motori, come pompe a vuoto, pompe per circolazione di fluidi o per circuiti di depressione, generatori ad aria compressa ; levigatura mediante prodotti speciali ; manipolazione di scorie metalliche.

Il presente allegato sarà modificato dal Consiglio su proposta della Commissione in funzione dell'evoluzione scientifica e tecnica.

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1800/72 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1972

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1630/72 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1630/72 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

---

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 174 del 1<sup>o</sup>. 8. 1972, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 agosto 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	59,83
10.01 B	Frumento duro	61,85 <sup>(1)</sup> ( <sup>4</sup> )
10.02	Segala	53,53 <sup>(5)</sup>
10.03	Orzo	46,86
10.04	Avena	47,52
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	43,79 <sup>(2)</sup> ( <sup>3</sup> )
10.07 A	Grano saraceno	12,23
10.07 B	Miglio	31,04
10.07 C	Sorgo	42,24
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(4)</sup>
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	101,82
11.01 B	Farine di segala	85,34
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	104,53
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	109,96

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

<sup>(4)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(5)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1801/72 DELLA COMMISSIONE  
del 21 agosto 1972  
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1631/72 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

---

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 21.4.1972, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 174 del 10.8.1972, pag. 3.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 agosto 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali <sup>(1)</sup>

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0,84	0,84	0
10.02	Segala	0	0	0	0,32
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,23	0,23	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(<sup>1</sup>) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

## B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1802/72 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 agosto 1972**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,  
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1781/72 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;  
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è ne-

cessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 188 del 18. 8. 1972, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 agosto 1972 che modifica il correttivo applicabile  
alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1	6° term. 2
10.01 A	Frumento tenero e frumen- to segalato :							
	— per le esportazioni ver- so :							
	— l'URSS	0	0	0	0	0	0	0
	— le altre destinazioni	0	0	0	0	-5,00	-5,00	-5,00
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0	0	0	0
10.03	Orzo :							
	— per le esportazioni ver- so :							
	— l'URSS	0	0	0	0	0	0	0
	— le altre destinazioni	0	0	0	0	-7,00	-7,00	-7,00
10.04	Avena	0	0	0	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	—	—	—
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0	0	0	0

N.B. : Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6.5.1972).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1803/72 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1394/72 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, nel caso in cui la moneta di un paese terzo si discosta dai margini di fluttuazione stabiliti negli accordi di Washington del 18 dicembre 1971, è opportuno, previa consultazione del comitato monetario, prendere in considerazione, per il

calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato sul corso di mercato di tale moneta ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1394/72, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28.3.1972, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 149 del 1° 7.1972, pag. 59.

## ALLEGATO

		(u.c. / 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati	
	I. zucchero bianco	11,07
	II. zucchero greggio	9,29 <sup>(1)</sup>
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	11,07
	II. zucchero greggio	9,29 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1804/72 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1972

## che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, sesto comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1790/72 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1790/72, ai dati di cui la Commissione è ora

a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1790/72, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 188 del 18. 8. 1972, pag. 25.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 agosto 1972 che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale

<i>(u.c. per 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	3,50
	II. zucchero greggio :	
	(a) zuccheri canditi	6,44 <sup>(1)</sup>
	(b) altri zuccheri greggi	—

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1805/72 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1972

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento ;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE deve essere calcolato, se del caso, forfaitariamente, in funzione del tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco ; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69 <sup>(4)</sup>, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio ;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo ; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo

applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media ;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese ; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base ; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica ;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione ; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,1107 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28.3.1972, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 114 del 13.5.1969, pag. 9.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1806/72 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1972

che modifica le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, sesto comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1643/72 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1721/72 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1643/72, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo di base della restituzione all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 1009/67/CEE, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 174 del 1° 8. 1972, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU n. L 181 del 9. 8. 1972, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1972, che modifica le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(u.c. / 100 kg.)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio <sup>(1)</sup>
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0700
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0700
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0700
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanigliina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0700
17.03	Melassi, anche decolorati	—
		Importo della restituzione

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1807/72 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 agosto 1972**  
**che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base**  
**di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1636/72 <sup>(5)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1791/72 <sup>(6)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 <sup>(7)</sup>, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 <sup>(8)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1636/72 modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 174 del 1. 8. 1972, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. L 188 del 18. 8. 1972, pag. 27.

<sup>(7)</sup> GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 agosto 1972 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (salvo SAMA- PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.01 H	Farina di miglio <sup>(1)</sup>	3,408	3,158
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio <sup>(1)</sup>	3,408	3,158
11.02 B I a) 4	Cereali mondati (decorticati o filati) di miglio <sup>(1)</sup>	5,204	4,954
11.02 B I b) 4	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di miglio <sup>(1)</sup>	5,204	4,954
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio <sup>(1)</sup>	5,204	4,954
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati di miglio <sup>(1)</sup>	3,408	3,158
11.02 E I a) 4	Cereali schiacciati di miglio <sup>(1)</sup>	3,408	3,158
11.02 E I b) 4	Fiocchi di miglio <sup>(1)</sup>	6,073	5,573
11.02 F VIII	Agglomerati (pellets) di miglio <sup>(1)</sup>	3,408	3,158

<sup>(1)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dell'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 2,00 % per il miglio

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1808/72 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1972

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, sesto comma, secondo periodo,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, allo zucchero, agli sciroppi di barbabietola o di canna ed al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1620/72<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1722/72<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri citati nel regolamento (CEE) n. 1620/72 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente sono tali da far modificare i tassi delle restituzioni attualmente

in vigore, com'è stabilito nell'allegato al presente regolamento per quanto riguarda lo zucchero e gli sciroppi di barbabietola o di canna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 1620/72, per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e gli sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato al regolamento n. 1009/67/CEE, sono modificati come indicato nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 181 del 9. 8. 1972, pag. 19.

---

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1972, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tabella IV dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1620/72

*Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :*

Zucchero bianco :	7,00
Zucchero greggio :	5,34
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$7,00 \times \frac{S^{(1)}}{100}$

---

<sup>(1)</sup> Si esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

---

1052 — PRIMA RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA

(Allegata alla « Quinta relazione generale sull'attività delle Comunità »)

1972, 220 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese ; *inglese : in preparazione*)

Lit. 1 250 ; FB 100,- ; FF 11,50 ; DM 7,50 ; Fl. 7,50

La Commissione delle Comunità europee, in concomitanza con la quinta relazione generale, ha presentato la sua prima relazione sulla politica di concorrenza. La relazione risponde al voto espresso dal Parlamento europeo nella risoluzione del 7 giugno 1971. Questo documento, che è il primo del suo genere ad essere pubblicato dalla Commissione, presenta un panorama dell'evoluzione di tale politica dall'origine fino alla fine dell'anno 1971.

Dopo un'introduzione che illustra il ruolo e le linee direttrici della politica di concorrenza nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunità europee, la relazione fornisce un'analisi particolareggiata dei provvedimenti adottati dalla Commissione per l'attuazione ed una definizione più precisa delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, nonché per quanto concerne le disposizioni relative agli aiuti statali e la trasformazione dei monopoli nazionali a carattere commerciale. La Commissione presenta anche il programma di studi da essa intrapreso sulle concentrazioni e l'azione che essa svolge nel campo della protezione e dell'informazione dei consumatori. Oltre a queste quattro parti, la relazione comprende quest'anno, in allegato, l'elenco delle disposizioni di ordine generale, delle decisioni individuali e delle sentenze circa l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE e degli articoli 65 e 66 del trattato CECA.

Questa prima relazione sull'evoluzione della politica di concorrenza costituisce così, con una presentazione organica della materia, una fonte preziosa d'informazione per tutti gli ambienti interessati proprio nel momento in cui la Comunità si sta allargando.

